

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 28 luglio 2026, n. 113

INNOTEK Soc. Coop. Soc. – RSA ex R.R. n. 4/2019 denominata “VILLA BIANCA” da realizzarsi nel Comune di Barletta (Via Canosa n. 345). Rigetto delle osservazioni procedurali e adozione del provvedimento di decadenza dai benefici ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 della Determinazione Dirigenziale n. 340 del 12/07/2024.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante “*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*”;

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante “*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).*”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “*Modello Organizzativo Maia 2.0*” e ss.mm.ii. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione”.

In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

Con pec trasmessa in data 02/05/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n.AOO183/0009762 del 03/07/2023, il Comune di Barletta, a seguito dell’istanza presentata dalla Innoteck Società Cooperativa Sociale – ha chiesto la verifica del parere di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti per n. 60 p.l. di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A _ RR n.4/2019 e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B _ RR n.4/2019, denominata “*Villa Bianca*” da realizzare nel Comune di Barletta alla Via Canosa n. 345.

A corredo dell’istanza, al fine di dimostrare il possesso del prescritto titolo di disponibilità giuridica dell’immobile, la società Innoteck allegava l’atto di costituzione di usufrutto a titolo oneroso stipulato in data 28/12/2022, registrato con Rep. n. 10103 e Racc. n. 6146.

A conclusione della relativa fase istruttoria, la scrivente Sezione regionale, assumendo come valido il titolo

di godimento esibito e verificato del Comune di Barletta, rilasciava la Determinazione Dirigenziale n. 340 del 12/07/2024, recante il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, atto a cui faceva seguito l'autorizzazione alla realizzazione comunale del 06/08/2024 rilasciata con Determina Dirigenziale n. 1354 del 2024 dal Comune di Barletta.

In relazione alla Rsa di che trattasi, si sviluppava un autonomo procedimento amministrativo avente ad oggetto la richiesta di conferma dell'autorizzazione alla realizzazione della RSA denominata "Villa Bianca" a seguito di modifiche del layout interno della struttura.

In particolare, con PEC del 14/01/2026, acquisita al protocollo regionale n. 19157 del 15/01/2026, il legale rappresentante della Innotec Società Cooperativa Sociale, trasmetteva al Comune di Barletta e alla scrivente Sezione istanza volta ad ottenere la conferma dell'autorizzazione alla realizzazione già rilasciata dal Comune con Determinazione Dirigenziale n. 1354 del 06/08/2024, previa conferma del relativo parere di compatibilità regionale, dichiarando che le modifiche riguardavano esclusivamente il layout interno della struttura.

Con pec del 19/01/2026, acquisita al prot. di questo Ente al n.25690 del 19/01/2026, il Comune di Barletta trasmetteva alla scrivente Sezione nota prot. n. 4648 del 19/01/2026 con cui chiedeva alla società Innotec Soc. Coop. Soc. integrazione documentale, rappresentando quanto segue: *"In riferimento all'istanza trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale Innotec, qui introitata a mezzo pec in data 14/01/2026, concernente la richiesta di conferma dell'autorizzazione della RSA in oggetto, già rilasciata con determinazione Dirigenziale comunale n. 1354 del 06/07/2024 e successivamente autorizzata dalla Regione Puglia con Atto regionale n. 340/2024, a seguito della modifica del layout interno della struttura, al fine di poter completare l'istruttoria e procedere all'adozione della Determinazione Dirigenziale di presa d'atto e conferma dell'autorizzazione alla realizzazione, si richiede la trasmissione della seguente documentazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 1-4 L.R. n.9/2017 (omissis)"*.

Con pec del 27/01/2026, acquisita al prot. di questo Ente al n. 43591 del 27/01/2026, il Comune di Barletta trasmetteva alla scrivente Sezione la Determinazione Dirigenziale n. 125 del 22/01/2026 avente ad oggetto *"Autorizzazione alla realizzazione di Rsa per non autosufficienti ex reg. reg. 4/2019 per n. 60 ospiti denominato Villa Bianca da realizzare in Barletta alla via Canosa n. 345.presa d'atto delle modifiche progettuali non sostanziali e conferma dell'efficacia della determinazione dirigenziale n. 1354 del 06/07/2024 rilasciata previo parere di compatibilità con atto regionale n. 340 del 12/07/2024"*.

Alla predetta pec veniva allegato tra l'altro il contratto n. Rep. n. 6086 Racc. n. 4209 recante Costituzione di usufrutto a titolo oneroso _ Registrato a Bari il 7 agosto 2025 al n. 38722.

Facendo seguito all'inoltro della predetta documentazione la scrivente Sezione Regionale, con nota prot. n. 85126 del 17/02/2026, formulava un immediato rilievo di natura preliminare e assorbente, eccependo la radicale nullità/illegittimità procedimentale della Determinazione Comunale n. 125/2026 per violazione della sequenza temporale e delle competenze riservate alla Regione dall'art. 7 della L.R. n. 9/2017.

In quella sede, l'esame del merito della documentazione era logicamente e cronologicamente subordinato al previo ripristino del corretto iter procedimentale da parte del Comune di Barletta.

Successivamente, con PEC del 18/02/2026, acquisita al protocollo regionale n. 94886 del 23/02/2026, il Comune di Barletta comunicava l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, della Determinazione Dirigenziale n. 125 del 22/01/2026, assegnando alla società Innotec Cooperativa Sociale il termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e controdeduzioni.

Alla luce delle criticità procedurali rilevate dalla Regione e della necessità di ripristinare la corretta

sequenza procedimentale prevista dall'art. 7 della L.R. n. 9/2017, il Comune di Barletta, con Determinazione Dirigenziale n. 440 del 04/03/2026, trasmessa alla scrivente Sezione con PEC acquisita al protocollo regionale n. 130700 del 11/03/2026, disponeva l'annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 125 del 22/01/2026

A seguito del ripristino della corretta sequenza procedimentale e della formale conclusione dell'iter relativo alla valutazione tecnica delle modifiche del layout interno, questa Sezione ha proceduto all'esame di merito della documentazione a corredo dell'istanza.

Proprio nell'ambito di tale approfondimento istruttorio, lo studio analitico dell'atto a rogito Notaio OMISSIS del 07.08.2025 (Rep. 6086) – nella parte in cui evidenzia l'avvenuta risoluzione, sin dal 28 aprile 2023, del primo titolo di usufrutto (Rep. 10103/2022) – ha posto in luce il venir meno dell'originario titolo di disponibilità giuridica.

Tale elemento documentale evidenziava l'insussistenza della *"permanenza"* dei requisiti previsti dalla L.R. n. 9/2017, contrariamente a quanto formalmente attestato dalla società istante in sede di autocertificazione.

Ed invero come già precisato in fase di avvio del procedimento l'art. 7, comma 1, della L.R. n. 9/2017 impone ai soggetti istanti l'obbligo di corredare la domanda con il titolo di proprietà, il diritto reale di godimento o altro titolo legittimante.

Inoltre, la DGR 1825 del 2022 prevede espressamente al punto 6 *"Ipotesi di inammissibilità delle richieste di verifica di compatibilità"* che *"Sono dichiarate inammissibili le richieste di verifica di compatibilità qualora siano state trasmesse alla Sezione regionale competente direttamente dal soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione dell'intervento anziché dal Comune territorialmente competente. Salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sono altresì dichiarate inammissibili le richieste comunali di verifica di compatibilità:*

- *prive delle relative istanze di autorizzazione alla realizzazione presentate al Comune;*
- *qualora non risulti la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento;*
- *qualora le relative istanze di autorizzazione alla realizzazione risultino incomplete o prive:*

- a) delle planimetrie su scala adeguata con l'indicazione delle metrature dei singoli locali e ambienti e delle relative destinazioni d'uso;*
- b) degli elaborati progettuali o della relazione tecnica generale che illustri le caratteristiche dell'intervento, le metrature dei singoli locali e ambienti e le metrature complessive;*
- c) della documentazione attestante il titolo di disponibilità con l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile."*

Ne consegue che l'originaria Determinazione Dirigenziale Regionale n. 340 del 12/07/2024 (parere favorevole di compatibilità) risultava essere stata emessa sulla base di un presupposto di fatto inesistente, indotto dalla condotta reticente della società proponente.

Per tale ragione con nota prot. 356392 del 18/06/2026 la Regione comunicava alla Innotec Società Cooperativa Sociale, e per conoscenza al Comune di Barletta, l'avvio del procedimento di decadenza e annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 e degli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, della Determinazione Dirigenziale n. 340/2024.

Con pec del 29/06/2026 (protocolli interni nN. 382165/2026 del 30/06/2026 e 383158 del 30/06/2026) la Innotec Società Cooperativa Sociale, presentava a mezzo del suo difensore, osservazioni allegando la seguente documentazione:

- Contratto di locazione in data 24 febbraio 2021;
- Atto di costituzione usufrutto in data 28 dicembre 2022 e relativa ricevuta di registrazione;
- Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2022
- Atto di risoluzione usufrutto in data 28 aprile 2023(Registrato a Trani al n. 1288 del 12/05/2023) e relativa domanda di annotazione all'Agenzia delle Entrate;
- Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28/02/2023;
- Scrittura privata in data 28 aprile 2023
- Comunicazione di inizio lavori relativa al Permesso di costruire n. 40 del 30 ottobre 2025;
- Atto di costituzione usufrutto in data 7 agosto 2025 Registrato a BARI il 7 agosto 2025 al n. 38722;
- Permesso di costruire n. 40 del 30/10/2025.

In relazione alle controdeduzioni/osservazioni presentate dalla Innotec società cooperativa sociale si rappresenta che le stesse non sono accoglibili per le seguenti motivazioni.

Nel primo punto delle controdeduzioni la Innotec sostiene che la prospettazione della Regione sia del tutto infondata, poiché si basa su una ricostruzione errata (o quantomeno parziale) in punto di fatto delle vicende giuridiche che hanno interessato l'Immobile, le quali dimostrano invece la continuità ininterrotta della disponibilità del bene in capo a Innotec a partire dal 24 febbraio 2021.

Sul punto si rappresenta che la ricostruzione della Innotec a sostegno della presunta continuità del titolo di disponibilità giuridica dell'immobile è priva di pregio giuridico e viene smentita in toto dagli atti del procedimento e dalle evidenze documentali.

La prospettazione societaria, secondo cui la contestuale sottoscrizione di una scrittura privata in data 28 aprile 2023 avrebbe fatto rivivere il precedente contratto di locazione del 2021, si scontra con insanabili vizi di forma, oltre che con palesi incongruenze logico-temporali.

Ed invero Il documento sul quale si fonda l'intero gravame difensivo della società, ossia l'asserita scrittura privata recante la data del 28 aprile 2023, è privo di qualsiasi valore probatorio nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Si tratta, a ben vedere, di una scrittura privata non autenticata e priva di registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate.

A differenza del contratto di locazione originario del 2021, regolarmente registrato e a differenza degli atti notarili di costituzione e risoluzione dell'usufrutto, che costituiscono atti pubblici regolarmente trascritti, la suddetta scrittura si presenta come un mero documento di testo privo di timbri, marche da bollo, segnature di protocollo o attestazioni di avvenuta registrazione.

Del resto il predetto atto non è stato mai inoltrato alla Regione che ha acquisito in fase di istanza solo l'usufrutto del 2022 (poi oggetto di successiva risoluzione).

Ne discende l'assoluta mancanza del requisito della data certa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2704 del Codice Civile.

Nell'ordinamento giuridico italiano, infatti, una scrittura privata non registrata è priva di data certa e, conseguentemente, risulta inopponibile ai terzi.

L'indicazione temporale "*Barletta, 28 aprile 2023*" meramente riprodotta sul documento è del tutto sprovvista di valore probatorio legale verso l'esterno.

Le anomalie formali riscontrate potrebbero far ipotizzare che l'atto sia stato predisposto in un momento successivo rispetto alla data indicata, potenzialmente al fine di sanare una soluzione di continuità nella gestione o nel possesso del bene, antecedente alla formalizzazione del nuovo accordo tra le parti.

Assume inoltre valenza dirimente il Verbale del Consiglio di Amministrazione di Innotec datato 28 febbraio 2023, allegato all'atto notarile di risoluzione. In tale consesso, il Presidente esponeva analiticamente le criticità fiscali emerse a seguito dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, richiedendo l'autorizzazione a recedere dall'usufrutto. L'organo consiliare accordava esplicita autorizzazione a inviare formale disdetta e a transigere con la società proprietaria ai soli fini della stipula della risoluzione dell'usufrutto, con contestuale manleva da spese e imposte. In tutto l'articolato testo del verbale non si rinviene la minima menzione alla volontà di ripristinare il previgente rapporto locatizio.

Appare del tutto inverosimile che tale circostanza non sia stata oggetto di specifica deliberazione e autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, qualora la reale intenzione fosse stata quella di far rivivere la locazione contestualmente alla risoluzione dell'usufrutto.

Sotto un concorrente profilo, assume valenza probatoria anche il contenuto dell'Atto Notarile di Risoluzione stipulato il 28 aprile 2023. Nel testo del rogito, il pubblico ufficiale attesta in modo cristallino che la società proprietaria viene *"ripristinata nella piena proprietà e nel possesso dei beni"*.

Anche in questa sede quindi è del tutto assente qualsivoglia riferimento alla pendenza o alla contestuale reviviscenza di una locazione in corso; circostanza che il notaio rogante, in adempimento ai propri doveri di diligenza e di corretta rappresentazione dei rapporti giuridici insistenti sul cespite, avrebbe doverosamente inserito e disciplinato qualora gli fosse stata effettivamente riferita dalle parti.

Alla luce di tali insuperabili evidenze fattuali e documentali, le deduzioni della società si rivelano infondate e non idonee a superare i rilievi mossi dall'Amministrazione, confermando la radicale carenza del titolo di disponibilità giuridica dell'immobile già al momento dell'inoltro dell'istanza alla Regione.

Sotto altro profilo si rappresenta che la prospettazione difensiva formulata dalla società proponente nel secondo punto delle proprie osservazioni, volta ad escludere l'applicazione della decadenza prevista dall'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, risulta parimenti destituita di fondamento giuridico e deve essere integralmente disattesa.

Sotto un primo profilo, non può trovare accoglimento la tesi secondo cui la dichiarazione sostitutiva originaria e le successive attestazioni di permanenza dei requisiti fossero *"oggettivamente veritiere"* in forza della asserita vigenza del contratto di locazione del 2021.

Preme ribadire che la scrittura privata viene prodotta per la prima volta unicamente nella presente fase di contestazioni e a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento di autotutela.

Il fatto che un atto di tale asserita rilevanza sia rimasto completamente occultato per l'intera durata dell'istruttoria procedimentale — e che sia emerso esclusivamente quale mero strumento di reazione difensiva — comprova come l'Amministrazione sia stata mantenuta in una situazione di falso convincimento circa la persistenza del diritto reale di usufrutto originariamente esibito.

Ne consegue che l'omessa ostensione di tale titolo fino al momento delle odierne deduzioni non solo ne smentisce l'esistenza coeva ai fatti, ma configura una macroscopica violazione dei doveri di leale cooperazione, trasparenza e buona fede nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, integrando pienamente il presupposto di omissione rilevante ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, come ampiamente rilevato, l'intera sequenza procedimentale ed istruttoria si è sviluppata sull'espressa esibizione, quale titolo definitivo e perfetto di disponibilità giuridica dell'immobile, dell'atto di usufrutto del 2022.

L'avvenuta risoluzione di tale diritto reale, perfezionata con effetto retroattivo in data 28 aprile 2023, ha determinato l'immediato effetto estintivo del titolo legittimante.

Poiché la scrittura privata prodotta per far rivivere la locazione del 2021 è giuridicamente inopponibile a questa Amministrazione per radicale difetto di data certa, ne consegue che alla data di trasmissione dell'istanza (2 maggio 2023) la società era oggettivamente priva del prescritto requisito di ammissibilità.

Risulta pertanto palesemente non veritiera l'autocertificazione con cui il legale rappresentante ha successivamente attestato la *"permanenza dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 9/2017"*, essendosi verificata una insanabile e macroscopica soluzione di continuità nel possesso del titolo legittimante.

Sotto un secondo e concorrente profilo, deve essere integralmente respinta la tesi difensiva formulata dalla società Innotec, volta a escludere l'applicazione della decadenza di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 sull'assunto di una presunta insussistenza del nesso causale tra la dichiarazione non veritiera e il conseguimento del parere favorevole di compatibilità (D.D. n. 340 del 12/07/2024).

La prospettazione societaria — secondo cui la cooperativa avrebbe comunque potuto ottenere il parere favorevole esibendo il contratto di locazione del 24 febbraio 2021 — si rivela giuridicamente errata, logicamente contraddittoria e ampiamente smentita dalla ricostruzione storico-cronologica degli atti amministrativi di questo Ente.

Nell'attività istruttoria della Pubblica Amministrazione, la valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissibilità si compie sulla base dei documenti formalmente depositati dal richiedente e oggetto di autocertificazione.

Del resto, questa Sezione regionale ha rilasciato la D.D. n. 340/2024 assumendo come valido e persistente il diritto reale di usufrutto del 2022, in quanto unico titolo formale versato agli atti del procedimento.

Qualora la società avesse correttamente rappresentato lo stato dei fatti — ossia l'avvenuta risoluzione retroattiva dell'usufrutto in data 28/04/2023 e la pretesa reviviscenza della locazione del 2021 affidata a una scrittura privata l'Amministrazione avrebbe potuto in fase di istanza valutare quel titolo.

Non è consentito al privato trattenere *"in pectore"* titoli alternativi non dichiarati per poi specularmente invocarli *ex post* in via difensiva, una volta emersa l'inefficacia del titolo formalmente esibito.

L'omissione e l'errata rappresentazione della persistenza dell'usufrutto hanno quindi costituito l'antecedente causale necessario e determinante per l'adozione del provvedimento favorevole (D.D. n. 340/2024), integrando i presupposti per la decadenza e l'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

A ciò si aggiunga che il contratto di locazione del 24 febbraio 2021 era stato stipulato dalla società Innotec quale diretta conseguenza della partecipazione alla medesima procedura di selezione relativa al primo bimestre del 2020 (disciplinata dalla D.D. n. 355 del 17/12/2020).

Tale selezione era culminata nell'adozione dell'Atto Dirigenziale n. 31 del 09/02/2021, con cui questa Sezione aveva espresso un primo parere favorevole di compatibilità per la realizzazione della RSA (allora denominata "Casa Serena") in Barletta alla via Canosa n. 345 (successivamente dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 7,

comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a causa dell'inutile decorso del termine biennale di validità senza che la società avesse richiesto l'autorizzazione all'esercizio o una valida proroga nei termini di legge).

In relazione alla portata dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000 la giurisprudenza amministrativa richiamata negli atti del procedimento chiarisce che la misura decadenziale prevista costituisce un effetto legale automatico dell'accertata non veridicità della dichiarazione sostitutiva, operando in via oggettiva e vincolata.

Tale sanzione prescinde completamente dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante. Non residua, pertanto, in capo all'Amministrazione procedente alcun margine di discrezionalità circa la conservazione degli effetti favorevoli derivanti dall'atto ottenuto sulla base di una rappresentazione alterata della realtà fattuale.

Con riferimento alla dedotta violazione dei termini per l'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990, questa Amministrazione respinge fermamente le argomentazioni, per le ragioni di fatto e di diritto che seguono.

In primo luogo, si precisa che, nell'ipotesi in cui il provvedimento sia stato conseguito sulla base di false o erronee rappresentazioni dei fatti, ovvero di omissioni circa i reali presupposti di legittimità (quali l'assenza e/o l'intervenuta risoluzione del titolo di disponibilità dell'immobile), non opera alcun termine massimo per l'annullamento d'ufficio.

In secondo luogo, anche qualora si volesse ipotizzare l'operatività di un termine "ragionevole" (o massimo) per l'intervento in autotutela, si evidenzia che codesta Società ha inoltrato a questa Amministrazione per la prima volta in data 27/01/2026 il nuovo contratto di costituzione di usufrutto dell'agosto 2025, dal quale si evinceva e si richiamava la pregressa risoluzione del contratto di usufrutto del 2022.

Ne consegue che la piena conoscenza dei fatti reali da parte di questa Regione si è perfezionata unicamente a tale data (27/01/2026), e non certo al momento del rilascio del parere di compatibilità del 2024.

Tale parere, infatti, faceva riferimento al contratto di usufrutto del 2022 che, all'epoca dell'adozione del provvedimento regionale, risultava in realtà già risolto (in data 28 aprile 2023), circostanza tuttavia taciuta dalla società.

Tale impostazione è supportata da pacifica giurisprudenza amministrativa (C. Stato 04/04/2019, n. 2216), che ha ribadito che allorquando il privato istante abbia ottenuto il provvedimento inducendo in errore l'amministrazione attraverso una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà, è consentito all'amministrazione stessa di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l'atto, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che in tale ipotesi deve ritenersi sussistente in re ipsa; il termine "ragionevole" (prescritto dall'art. 21-nonies della L. 241/1990) per l'annullamento dell'atto decorre soltanto dal momento della scoperta, da parte dell'amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell'atto stesso. (Sul medesimo tema si rinvia altresì alle fondamentali pronunce dell'Adunanza Plenaria: C. Stato, Ad. Plen. 17/10/2017, n. 8 e C. Stato, Ad. Plen. 17/10/2017, n. 9.).

Considerato quanto sopra

Si propone:

- I. Di rigettare, per le motivazioni espresse in narrativa, le osservazioni e controdeduzioni presentate dalla Innotec Società Cooperativa Sociale in data 29/06/2026.
- II. Di dichiarare la decadenza ex lege della Determinazione Dirigenziale n. 340 del 12/07/2024 recante il

parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale per la realizzazione della RSA da n. 60 p.l. denominata "Villa Bianca" in Barletta alla via Canosa n. 345, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;

- III. Di disporre, ricorrendone i presupposti ed in via concorrente, l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, della Determinazione Dirigenziale n. 340 del 12/07/2024, recante il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale per la realizzazione della RSA da n. 60 p.l. denominata "Villa Bianca" in Barletta alla via Canosa n. 345.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- I. Di rigettare, per le motivazioni espresse in narrativa, le osservazioni e controdeduzioni presentate dalla Innotec Società Cooperativa Sociale in data 29/06/2026;
- II. Di dichiarare la decadenza ex lege della Determinazione Dirigenziale n. 340 del 12/07/2024 recante il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale per la realizzazione della RSA da n. 60 p.l. denominata "Villa Bianca" in Barletta alla via Canosa n. 345, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
- III. Di disporre, ricorrendone i presupposti ed in via concorrente, l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, della Determinazione Dirigenziale n. 340 del 12/07/2024, recante il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale per la realizzazione della RSA da n. 60 p.l. denominata "Villa Bianca" in Barletta alla via Canosa n. 345.

Di notificare il presente provvedimento a

- Alla società Innotec Società Cooperativa Sociale,

- al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT;
- al Comune di Barletta;

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;

viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00123

Sottoscrittori Proposta:

• EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

• EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo